



Allegato A

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione Agenda Digitale

Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

REG. (UE) n. 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” SOTTOMISURA 4.2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari – EURI”

Bando di evidenza pubblica concernente la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti - Anno 2022

DGR n. 198 del 09/03/2022

Destinatari del bando: imprese agroindustriali delle zone rurali dell’Unione di cui all’art. 58 bis del Reg. 1305/2013 (Fondi EURI)

Dotazione finanziaria assegnata: € 5.338.399,59

Fonte finanziaria: FEASR

Scadenza per la presentazione delle domande di sostegno: 31/10/2022

Sommario

- 1. Definizioni**
- 2. Obiettivi e finalità**
- 3. Dotazione finanziaria**
- 4. Riferimenti normativi**
- 5. Clausola di salvaguardia**
- 6. Requisiti di ammissibilità dei richiedenti e area di intervento**
- 7. Tipo di sostegno**
- 8. Cumulabilità**
- 9. Requisiti di ammissibilità del progetto e spese ammissibili**
- 10. Limiti di spesa minimi e massimi e congruità della spesa.**
- 11. Aliquote di contributo**
- 12. Criteri di selezione delle domande di sostegno**
- 13. Presentazione della domanda di sostegno**
 - 13.1 Termini per la presentazione della domanda
 - 13.2 Modalità di presentazione delle domande
 - 13.3 Documentazione da allegare alla domanda
 - 13.4 Dichiarazione e impegni
 - 13.5 Rettifica della domanda di sostegno
- 14. Istruttoria delle domande di sostegno**
 - 14.1 Ricevibilità delle domande
 - 14.2 Ammissibilità delle domande
 - 14.3 Richiesta di riesame
- 15. Varianti**
- 16. Realizzazione degli interventi**
- 17. Proroghe**
- 18. Cause di forza maggiore**
- 19. Presentazione delle domande di pagamento**
 - 19.1 Domanda di pagamento di anticipo
 - 19.1.1 Termini e modalità per la presentazione della domanda
 - 19.1.2 Documentazione da allegare alla domanda
 - 19.1.3 Istruttoria della domanda

19.2 Domanda di pagamento di saldo

19.2.1 Termini e modalità per la presentazione della domanda

19.2.2 Documentazione da allegare alla domanda

19.2.3 Documentazione giustificativa della spesa, modalità di pagamento e gestione dei flussi finanziari da parte dei beneficiari

19.2.4 Istruttoria delle domande

20. Autorizzazione elenchi di liquidazione ed erogazione degli aiuti

21. Impegni periodo vincolativo

22. Controlli ex post

23. Errori sanabili o palesi

24. Revoche e rinunce

25. Riduzioni e sanzioni

26. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

27. Trattamento dei dati personali

28. Informazioni sul procedimento amministrativo, chiarimenti e FAQ

ALLEGATI

Allegato A1: Piano di sviluppo aziendale

Allegato A2: Gestione preventivi

Allegato A3: Schede di riduzione ed esclusione – Impegni specifici misura 4.2.3

Allegato A4: Dichiarazione familiari conviventi

Allegato A5: Liberatoria

Allegato A6: Dichiarazione imprese in difficoltà

Allegato A7: Dichiarazione sulla cumulabilità

Allegato A8: Dichiarazione aiuti de minimis

Allegato A9: Informativa Trattamento dati personali

1. DEFINIZIONI

Al fine del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, alle disposizioni comuni per i fondi strutturali e Investimenti Europei e alla normativa in materia di aiuti di Stato, valgono le definizioni e disposizioni di seguito riportate:

BANDO DEMATERIALIZZATO SU PORTALE SIAN: avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista da bando, in formato elettronico (zip/rar/7-up), utilizzando le funzionalità previste nel portale stesso; i documenti quindi devono essere caricati on line nella sezione documentazione allegata.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Umbria.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli della Regione Umbria.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CONTO CORRENTE: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà impiegare questo conto, validato sul fascicolo aziendale SIAN, sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i) e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA (CUAA): codice fiscale o partita IVA dell'impresa da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'impresa trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P): è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Tale Codice, riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con la Misura di cui al presente Bando pubblico.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

DOMANDA DI RETTIFICA: domanda di modifica di un'istanza presentata dal richiedente, che annulla la precedente domanda e la sostituisce integralmente.

ELEGGIBILITA' DELLA SPESA: sono eleggibili le spese sostenute a far data dalla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso.

EURI: European Union Recovery Instrument - "STRUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA RIPRESA" dopo la crisi Covid-19.

FASCICOLO AZIENDALE: il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni concernenti i soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa (centri di assistenza agricola, di seguito CAA).

La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

Ogni richiedente di contributo, ha l'obbligo di costituire e aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le norme e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente a ogni richiesta di contributo, sono tenuti a eseguire una verifica della situazione aziendale e, in caso di variazioni, procedere all'aggiornamento e all'integrazione dei dati e alla relativa validazione.

Ai fini del presente avviso si fa riferimento al Fascicolo aziendale per le seguenti informazioni:

- a) consistenza catastale e documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni e/o fabbricati oggetto della domanda di sostegno (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione con Enti Pubblici). Nel caso in cui il titolo di possesso del bene abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto, antecedentemente alla liquidazione del saldo, ad acquisire la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso degli immobili sui quali mantenere l'impegno quinquennale assunto.
- b) partita IVA;
- c) iscrizione alla C.C.I.A.A e codice attività ATECO.

FASCICOLO DI DOMANDA: è costituito dal complesso della documentazione amministrativa e tecnica allegata alla domanda di sostegno (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità previsti dal presente Bando nonché dalla documentazione relativa alla domanda di pagamento. Il richiedente è in ogni caso responsabile della costituzione e del corretto aggiornamento del fascicolo di domanda, il quale può essere conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente delegato dal richiedente ed abilitato dall'Organismo Pagatore AGEA o dalla Regione Umbria alla presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento.

Tutta la documentazione allegata alla domanda di sostegno deve essere presente nel "fascicolo di domanda" fin dalla data di presentazione della medesima domanda.

La stessa, insieme alla documentazione relativa alla domanda di pagamento va conservata, fino alla scadenza del periodo vincolativo, in originale o copia autenticata a termini di legge, ai fini dei controlli previsti da parte della Regione e di AGEA – O.P. o da organismi da questi delegati.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze¹:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate², nel corso degli ultimi dodici mesi;

¹Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma 15.

² Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate, nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5,
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014).

INVESTIMENTI FISSI PER DESTINAZIONE: sono fisse per destinazione le attrezzature che sono stabilmente collocate in un determinato luogo e fissate con collegamenti stabili a pavimenti, pareti o aree di posa, ovvero collegati a reti. Sono, inoltre, considerate fisse per destinazione i macchinari e le attrezzature che, pur amovibili, fanno parte integrante di un impianto produttivo fisso.

INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE: la semplice sostituzione di macchine, impianti, attrezzature presenti in azienda con uguali caratteristiche tecniche e funzionali.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE: atto del Responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria regionale e concesso il contributo ai beneficiari in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale che gestisce la piattaforma sulla quale vengono presentate le domande di sostegno e pagamento.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle definizioni riportate nel documento "Disposizioni attuative generali per la gestione delle misure/sottomisure/interventi del Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020" approvato con DGR n. 1253 del 16/12/2020 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria all'indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disposizioni-attuative-2014-2020>.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La tipologia di intervento 4.2.3 è finanziata con le risorse aggiuntive EURI (Reg. (UE) n. 2020/2094) e con riferimento all'art. 58 bis del Reg. (UE) n. 1305/2013 per aprire la strada ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici, oltre a fornire una risposta all'impatto socio-economico che il sistema agro-alimentare territoriale sta affrontando a causa della crisi epidemiologica da COVID.19.

L'obiettivo è quello di sviluppare azioni di sistema in correlazione tra la strategia attuativa del PSR e le nuove sfide del Green Deal (COM (2019) 640) inerenti alla tutela dell'ambiente e del clima, nonché

alla salvaguardia della biodiversità, rafforzando, nello stesso tempo, i principi alla base della strategia europea "Farm to Fork" (COM (2020) 381).

La presente tipologia d'intervento mette in azione investimenti rivolti ad imprese agro-industriali con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra il comparto agricolo e agro industriale. S'intende pertanto promuovere iniziative finalizzate al potenziamento e alla valorizzazione delle filiere produttive presenti sul territorio umbro, limitatamente ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con l'esclusione dei prodotti della pesca.

Saranno sostenuti investimenti aziendali per l'acquisto/introduzione nei sistemi produttivi di macchine, attrezzature e impianti innovativi, finalizzati all'ammodernamento tecnologico, al miglioramento ed alla razionalizzazione dei processi produttivi, a condizione che contribuiscano alla ripresa economica resiliente, sostenibile, digitale e in linea con gli obiettivi agro climatico-ambientali.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Al presente bando sono assegnate le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, derivanti dall'European Recovery Instrument (EURI).

La Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 820 del 01/09/2021 ha destinato alla Misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.3 risorse finanziarie pari ad a € 5.338.399,59.

Le risorse complessivamente assegnate potranno essere ulteriormente incrementate dalla Giunta Regionale.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente Bando, oltre alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e alle disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), si fa riferimento in particolare ai seguenti atti normativi:

1. **Reg. (UE) n. 1303/2013;**
2. **Reg. (UE) n. 1305/2013**, in particolare gli articoli 17, comma 1, lettere a), b), c), d), 45 e 46
3. **Reg. (UE) n. 1306/2013** per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo Sviluppo Rurale e alla condizionalità;
4. **Reg. delegato (UE) n. 807/2014**, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013;
5. **Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014**, come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/1009, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
6. **Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014**, come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/1009, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
7. **Reg. delegato (UE) n. 640/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
8. **Reg. di esecuzione (UE) 2020/1009** che modifica i Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.
9. **Reg. (UE) n. 2094/2020** che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
10. **Reg. (UE) 2020/2220** che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Reg.(UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
11. **Decisione della Commissione C(2015)4156** del 12 giugno 2015 che approva il programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione del 29 giugno 2015 n.777;

12. **DGR n. 1253/2020** recante “Programma di Sviluppo Rurale Umbria 2014-2020. Approvazione documento “Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020”;
13. **Decisione di esecuzione C(2021) 7299** final del 4.10.2021 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica (PO10) del PSR per l’Umbria 2014-2020 ratificata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1015 del 27/10/2021;
14. **DGR n. 198 del 09/03/2022** Attivazione bandi relativi alla Tipologia d’intervento 4.1.3 “Investimenti nelle aziende agricole - EURI e alla Tipologia d’intervento 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agroalimentari – EURI”.

5. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici o un potenziale uso improprio delle risorse, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi Comunitari, la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

- di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione. Anche a fronte dell’esito positivo della domanda e ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalla misura e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni e obblighi da parte del beneficiario esonera l’amministrazione regionale da qualunque vincolo ed obbligo alla liquidazione del sostegno concesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
- che tutte le spese sono ammesse se sostenute conformemente a quanto previsto dai successivi paragrafi e che, in ogni caso, l’eleggibilità delle spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente bando è soggetta a verifica amministrativa, documentale e visita ispettiva in situ e che solo a seguito dell’esito positivo di tali controlli l’Amministrazione regionale procederà alla liquidazione del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente e che, fatte salve le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni, le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione ai fini della graduatoria.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI E AREA DI INTERVENTO

Possono accedere alle agevolazioni del presente intervento le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del Trattato CE con l’esclusione dei prodotti della pesca a condizione che l’unità produttiva in cui viene realizzato l’intervento ricada nel territorio regionale. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato I del Trattato CE: in tal caso il finanziamento sarà concesso in regime *de minimis*. Eventuali prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato CE possono essere inclusi in entrata a condizione che siano marginali e necessari alla trasformazione.

L’impresa al momento della presentazione della domanda deve:

1. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà;
2. essere titolare di partita IVA;

3. essere iscritta alla Camera di Commercio;
4. avere sede legale in Umbria o almeno un'unità locale ubicata in Umbria³ con codice di attività primaria ATECO, per la sede principale o per l'unità locale, 10, 11, 12, 46.2 e 46.3, oltre ai consorzi ed alle cooperative, con codice ATECO 01, che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci, da verificare tramite consultazione del Fascicolo aziendale SIAN e Visura Camerale;
5. risultare censita nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (fascicolo SIAN);
6. avere la disponibilità dell'immobile sul quale intende realizzare gli investimenti a pena di inammissibilità, a titolo di proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione con Enti Pubblici. Non saranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate. Nel caso di titolo di possesso diverso da proprietà ed usufrutto, qualora non previsto già nel contratto stesso, è necessario il consenso del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il titolo di possesso è verificato sulla base del "Fascicolo aziendale elettronico" ai sensi del DPR n. 503/1999, integrato da successiva documentazione qualora necessario.

Al richiedente è consentito presentare domanda per investimenti per i quali ha presentato domanda di sostegno non finanziata ai sensi di precedenti bandi a valere sulla tipologia d'intervento 4.2.1, a condizione di rinunciare, entro la data di presentazione della nuova domanda, agli investimenti inseriti in precedenti istanze, in ottemperanza all'impegno sottoscritto di non richiedere aiuti per i medesimi investimenti. La data di eleggibilità delle spese inserite nella nuova domanda decorre dalla data di presentazione dell'ultima domanda di sostegno inoltrata ai sensi del presente avviso. La presentazione di una domanda ai sensi del presente bando per investimenti oggetto di una precedente domanda, non accompagnata da esplicita rinuncia o rettifica entro il termine indicato al successivo paragrafo 13.1, da inviare tramite PEC al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari della Regione Umbria, viene considerata come violazione degli impegni assunti e comporta l'esclusione degli investimenti relativi al presente avviso.

7. TIPO DI SOSTEGNO

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto diretto in conto capitale a fondo perduto, entro i limiti di cui al presente avviso.

8. CUMULABILITA'

Il sostegno di cui al presente avviso è cumulabile con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali, nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, per quanto concerne le agevolazioni nazionali di carattere fiscale, la verifica dei limiti di cumulabilità verrà effettuata sulla base di quanto disposto con nota della Commissione europea ARES (2020)6839797 del 17 novembre 2020 e con nota AGEA prot. n. 75343 del 11/11/2021 (<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura04>).

9. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO E SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che dimostrino, con l'introduzione degli investimenti aziendali, il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente tipologia d'intervento finalizzati a sostenere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali, a contribuire ad una ripresa economica

³Gli interventi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale ad eccezione dei centri urbani di:

- Perugia (fogli catastali: 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403);
- Terni (fogli catastali: da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139).

resiliente, sostenibile e digitale in linea con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dall'art. 58 bis del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza con gli Obiettivi trasversali (Clima, Ambiente e Innovazione).

Tali requisiti si intendono conseguiti con la realizzazione delle tipologie di investimento di seguito elencate, che rappresentano le uniche tipologie di investimento ammissibili:

1. Per il conseguimento degli Obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dall'art. 58 bis del Reg. (UE) n. 1305/2013:
 - Impianti volti a valorizzare gli scarti della filiera agro alimentare, a ridurre gli sprechi alimentari e ad aumentare il tempo di vita dei prodotti (shelf life)
 - Impianti per l'introduzione di nuovi modelli sostenibili di packaging (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali riciclati
 - Impianti volti a favorire i processi di automatizzazione del sistema logistico
 - Impianti che consentano di ridurre l'uso della risorsa idrica nei processi di trasformazione dei prodotti
2. Per il conseguimento degli Obiettivi di innovazione e digitalizzazione delle imprese agro-alimentari:
 - Introduzione di tecnologie digitali per supportare i processi decisionali inerenti alle strategie produttive (Decision Support Systems –DSS)
 - Introduzione di sistemi informatizzati di rintracciabilità dei prodotti

Nell'allegato A1 (piano aziendale) deve essere descritto nel dettaglio l'apporto di ciascuno degli investimenti proposti rispetto agli aspetti sopra elencati, sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili. Sono inoltre ammissibili spese generali connesse alle spese di cui ai punti che precedono, nell'ambito di una percentuale massima definita al successivo paragrafo 10.

Spese non ammissibili

Nell'ambito delle categorie di spese ammissibili, si specifica la non ammissibilità dei seguenti casi:

- tipologie di investimenti diverse da quelli elencati nel presente paragrafo;
- investimenti per la trasformazione e commercializzazione nel settore vino in quanto sostenute con le risorse dell'OCM vino;
- acquisto di impianti ed attrezzature usati;
- investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
- acquisto di beni oggetto di vincoli o ipoteche;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
- opere edili anche se collegate agli interventi del programma d'investimenti, che saranno a carico del proponente;
- acquisto di beni con contratti di leasing, o acquistati per il tramite di un intermediario finanziario;
- interessi passivi e oneri finanziari inclusi i costi per le fidejussioni;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- spese di gestione inclusi gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefono;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento delle ritenute di legge;
- tutti i beni per i quali i titoli di spesa non sono interamente pagati;
- l'IVA ai sensi dell'art. 37, par. 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

10. LIMITI DI SPESA MINIMI E MASSIMI E CONGRUITA' DELLA SPESA

Limiti minimi e massimi.

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 50.000,00 quale limite minimo del costo totale dell'investimento ammissibile,
- Euro 500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile.

In ogni caso il costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento non può superare il volume del complessivo fatturato o 10 volte il valore degli accantonamenti sotto forma di riserve e capitale sociale, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dalla visura camerale aggiornata. Per le aziende senza obbligo di bilancio si farà riferimento ad idonea documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda. In presenza di nuove aziende che non hanno ancora depositato il bilancio, il volume massimo della spesa ammissibile non può superare 10 volte il valore degli accantonamenti effettivamente versati alla data di presentazione della domanda.

Il mancato rispetto dei suddetti limiti comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Congruità della spesa

Ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico sostegno per l'acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

La congruità e la ragionevolezza della spesa preventivata e successivamente rendicontata deve essere determinata con le modalità di seguito descritte:

- a) **per gli investimenti fissi per destinazione e immateriali** il richiedente o il tecnico da questi delegato è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi omogenei o equivalenti per caratteristiche tecniche e tipo di utilizzo, da altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza fra loro, per le quali risulti espressamente nella visura camerale la possibilità di fornire direttamente il bene oggetto del preventivo. La richiesta di preventivi dovrà avvenire direttamente tramite l'applicazione **Gestione preventivi per domanda di sostegno** nel SIAN (vedi manuale procedure allegato A2), prima del rilascio della medesima domanda.

Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso.

Successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima dell'acquisto di ciascun bene è consentito richiedere ulteriori preventivi mediante la stessa procedura Sian.

L'acquisto dei beni potrà essere effettuato esclusivamente tra i fornitori che hanno risposto alle richieste di preventivo, sempre al prezzo più basso tra quelli proposti con le offerte pervenute.

Si precisa che, qualora l'investimento mobiliare fisso per destinazione preveda voci di spesa presenti in prezzari regionali vigenti, è obbligatorio allegare all'eventuale preventivo un computo metrico dettagliato e la spesa inserita non può superare i costi dei prezzari per le medesime voci. Per i beni e le attrezzature fornite da ditte estere è consentita la presentazione di preventivi per il tramite della posta elettronica ordinaria.

Saranno in ogni caso escluse le spese non supportate dalle documentazioni di cui sopra nelle forme e tempi descritti nel presente paragrafo.

- b) **per le spese generali:** sono riconosciute congrue e ragionevoli le spese generali fino all'importo massimo calcolato con la metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale per la determinazione delle spese di progettazione ammissibili a beneficiare del contributo dello sviluppo rurale (Aggiornamento 2021). Il calcolo va fatto utilizzando l'apposito modello di calcolo messo a disposizione dal Mipaaf e consultabile al link <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>. In tutti i casi le spese generali e tecniche non possono superare l'importo corrispondente ad un'aliquota del 3%.

11. ALIQUOTE DI CONTRIBUTO

La percentuale di sostegno, definita nei limiti di quanto previsto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal reg (UE) 2020/2220 è pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile al finanziamento

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione delle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella, precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” della scheda della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.3: “Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari – EURI” del PSR per l’Umbria 2014/2020.

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguono complessivamente almeno 10 punti per il Criterio di Selezione n. 2.

| Criterio di selezione 1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settori produttivi interessati: fino ad un massimo di 8 punti | |
| Criterio di selezione | Punteggio |
| <p>Il punteggio è attribuito in coerenza con le priorità (alta, media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli (esclusivamente zootecnia, tabacco, olio e cereali) presenti in Umbria di cui al capitolo 4.1.1, lett. c) del PSR per l’Umbria 2014/2020 ed in particolare alla Tabella n. 3: Livello di priorità degli investimenti materiali/immateriali – sottomisura 4.2</p> <p>Il settore produttivo è riferito al prodotto in entrata nel processo gestito dall’impresa e viene valutato in termini di valore, in relazione ai dati dell’ultimo bilancio approvato: tale condizione deve essere chiaramente dimostrata nel piano aziendale.</p> <p>Per la corretta definizione del punteggio in fase di predisposizione della domanda di sostegno, viene messo a disposizione dei richiedenti e dei tecnici un foglio di calcolo, pubblicato sul sito internet http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura4.</p> | <p>da 0 (zero) a 8 (otto) in relazione al settore produttivo ed alla tipologia di investimento</p> |

Livello di priorità degli investimenti per i principali settori produttivi agricoli

| Tipologia investimenti | Settori produttivi | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | Tabacco | Cereali | Olio d’oliva | Zootecnia | | |
| | | | | Lattiero casearia | Carne: bovini, suini, ovini | Avicola e uova |
| Acquisto di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XX |
| Acquisto di programmi informatici, licenze | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Priorità | XXX = alta | | XX = media | | X = bassa | |

Criterion 2

Quality of the project proposed in relation to the level of achievement of the objectives provided by the present typology of intervention, finalized to support the economic and social development in rural areas and to contribute to a resilient, sustainable and digital economic recovery in line with the agro-climatic and environmental objectives pursued by art. 58 bis of Reg. UE 1305/2013 and in coherence with the cross-cutting objectives (Climate, Environment and Innovation).

Sub-criterion 2.1

Agro-climatic and environmental objectives pursued by art. 58 bis of Reg. UE 1305/2013: up to a maximum of 34 points.

In the business plan, every investment proposed must be linked exclusively to one of the selection parameters reported in the list that follows, specifying the connection between the investments proposed and the objectives that the company intends to achieve relative to the reference parameter.

The score for each selection parameter is attributed to the achievement, with one or more investments, of a spending level equal to or higher than € 50,000.00.

The scores referred to each selection parameter are cumulative.

| Parameters of selection | Score |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1.1 Plants aimed at valorizing the waste of the agro-food chain, to reduce food waste and to increase the shelf life of products (<i>shelf life</i>), | 10 |
| 2.1.2 Plants for the introduction of new sustainable packaging models (<i>smart packaging</i>) that also provide for the use of recycled materials | 9 |
| 2.1.3 Plants aimed at favoring the automation processes of the logistic system | 8 |
| 2.1.4 Plants that allow for the reduction of water use in the production processes | 7 |

Sub-criterion 2.2

Innovation and digitalization objectives of agro-food businesses: up to a maximum of 8 points.

In the business plan, every investment proposed must be linked exclusively to one of the selection parameters reported in the list that follows, specifying the connection between the investments proposed and the objectives that the company intends to achieve relative to the reference parameter.

The score is attributed to the achievement, with one or more investments, of a spending level equal to or higher than € 25,000.00, referable to one or both of the selection parameters indicated below.

| Parameters of selection | Score |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.2.1 Introduction of digital technologies to support decision-making processes related to production strategies (<i>Decision Support Systems – DSS</i>) | 8 |
| 2.2.2 Introduction of computerized systems for product traceability | |

Precedence criteria: in the event of equal scores, precedence will be given to the applicant with the lowest age.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente. A parità di punteggio sarà data precedenza alla domanda con il legale rappresentante di minore età.

13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di sostegno.

13.1 Termine di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) e fino alle ore 23:59 del giorno 31/10/2022.

La Regione si riserva la facoltà di modificare o prorogare il termine sopra fissato per la presentazione delle domande.

13.2 Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

Considerata la natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l'impresa richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda al Manuale Utente, scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.

La domanda di sostegno può essere compilata esclusivamente dai seguenti soggetti in possesso di una utenza qualificata su SIAN per la compilazione della domanda:

- a) il titolare dell'impresa;
- b) i CAA (Centri di Assistenza Agricola);
- c) i liberi professionisti iscritti ad Ordini e Albi professionali di carattere tecnico - agronomico/veterinario.

Malfunzionamenti imputabili al sistema SIAN, che non permettano di rispettare i termini di presentazione delle domande, devono essere segnalati tempestivamente mediante PEC all'indirizzo HelpDesk@I3-sian.it con allegate le immagini delle schermate di errore.

Non sono ritenute motivazioni giustificative del mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande problemi tecnico – informatici specifici del beneficiario o della persona da esso delegata alla presentazione della domanda.

13.3 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla propria domanda la seguente documentazione:

- a) piano aziendale compilato e sottoscritto da un tecnico iscritto a specifici ordini e/o colleghi professionali di carattere tecnico-agronomico secondo il modello di cui all'allegato A1 del presente avviso. Il Piano dovrà dimostrare che gli investimenti aziendali concorrono al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali e/o al raggiungimento degli obiettivi innovazione e digitalizzazione delle imprese agro-alimentari, individuare gli investimenti programmati ed i punteggi;
- b) layout (elaborato degli spazi aziendali) previsionale;
- c) se pertinenti, computi metrici estimativi;
- d) per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole:

- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti, per le società di persone, che il sottoscrittore della domanda è legale rappresentante;
 - nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - qualora ricorra l'ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- e) nel caso di titolo di possesso diverso da proprietà ed usufrutto, consenso del proprietario del bene, qualora non previsto già nel contratto, alla realizzazione del piano di miglioramento, quando lo stesso comporta modifiche strutturali all'immobile;
- f) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

Tutti i contratti, atti e documenti caricati in copia nel fascicolo elettronico utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda semplificata o alle relative rettifiche o varianti.

Documentazione aggiuntiva può essere richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell'operazione proposta a contributo.

13.4 Dichiarazioni e impegni

Il richiedente, con la presentazione della domanda di sostegno, sottoscrive le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, previste nel modello di domanda informatizzata predisposta da AGEA – O.P. di seguito riportate:

- a) di aver accertato presso il CAA di fiducia che lo stesso ha costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- b) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- c) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo regionale sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- d) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal PSR sottoposto all'approvazione della Commissione Europea per accedere alla misura prescelta;
- e) di essere a conoscenza dei criteri di selezione ed ammissibilità, degli impegni e degli obblighi definiti ai sensi della normativa comunitari, riportati nel programma di sviluppo rurale e nel bando di adesione ed elencati nel quadro G della domanda di sostegno;
- f) di essere a conoscenza che la misura cui ha aderito potrà subire da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- g) di accettare le modifiche al regime di cui al Reg (UE) n. 1305/13, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
- h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR Umbria;
- i) di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

- j) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli articoli 73, 74 e 75 (calcoli e applicazione delle sanzioni amministrative) del Reg. (UE) 809/2014;
- k) di essere a conoscenza che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- l) che la documentazione relativa ad acquisizioni, affitto di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- m) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e s. m. e i. riguardanti tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- n) di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o dei tutori;
- o) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 Legge n 575/1965 e s.m. ed i;
- p) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art 33 del decreto legislativo 228/2001;
- q) di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- r) di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicate per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi del Reg 1306/2013;
- s) di essere a conoscenza che l'errata o omessa indicazione del codice IBAN determina l'impossibilità per l'organismo pagatore di provvedere all'erogazione del pagamento.
- t) di aver già costituito/aggiornato/validato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- u) di non essere impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione 2004/C244/0.

Il richiedente si impegna inoltre a:

- a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario.
- a non richiedere per gli investimenti relativi al presente avviso altre provvidenze comunitarie, nazionali e regionali, ivi comprese le agevolazioni fiscali, oltre il limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie misure del PSR e riportate nell'allegato II del Reg. UE 1305/2013 e successive modifiche.

La violazione di uno o più impegni, salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, determina l'applicazione di sanzioni ai sensi della DGR 935/2017, come modificata dalla DGR 692/2020.

13.5 Rettifiche alla domanda di sostegno

Entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può annullare una domanda già rilasciata e presentare una domanda di rettifica, che la sostituisce integralmente, utilizzando le modalità previste per la presentazione della domanda originaria di cui al Paragrafo 13.2 del presente avviso.

La domanda di rettifica presentata, può prevedere l'introduzione ed esclusione di investimenti, la modifica in termini di importo di spesa e di contributo.

Per tutti i parametri di verifica e valutazione della domanda rettificata, inclusa l'eleggibilità della spesa degli investimenti, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di rettifica.

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Per quanto riguarda i controlli amministrativi sulle domande di sostegno si richiama quanto disposto dall'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Per ogni fase del procedimento, al fine di assicurare la tracciabilità delle procedure sono predisposte apposite check list, sottoscritte dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

14.1 Ricevibilità delle domande

Il Servizio competente provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità di tutte le domande pervenute. Le domande di sostegno sono considerate ricevibili solo se:

- ✓ presentate nei termini stabiliti dal presente Avviso;
- ✓ compilate e rilasciate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- ✓ sottoscritte da parte del beneficiario, o del legale rappresentante con codice OTP (si veda il Paragrafo 13.1 per le modalità di ottenimento del codice);
- ✓ complete del Piano aziendale, di cui all'allegato A1.

In caso di domanda irricevibile, viene data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla dichiarazione di ricevibilità della domanda, sarà adottato l'atto di approvazione dell'elenco delle domande irricevibili. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni la domanda verrà dichiarata ricevibile.

L'elenco delle domande ricevibili in ordine di punteggio autodichiarato viene approvato con apposito atto dirigenziale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web della Regione Umbria, pubblicazione che vale quale mezzo di notifica ai soggetti interessati.

Le domande ricevibili, rientranti nei limiti della finanziabilità in base alle risorse disponibili per la tipologia di intervento 4.2.3, vengono sottoposte, in ordine decrescente di punteggio, per gruppi di domande, alla fase successiva per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Le domande di sostegno non collocate in graduatoria in posizione utile per essere finanziate, non vengono istruite fino a quando, eventuali scorrimenti della graduatoria o aumenti della dotazione finanziaria della misura, non consentiranno il loro finanziamento.

14.2 Ammissibilità delle domande

I controlli amministrativi in questa fase sono finalizzati a verificare, in particolare, quanto segue:

1. la rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno;
2. la congruità della spesa relativa ai singoli investimenti proposti;
3. la corretta attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri previsti dal presente bando.

Nel caso di documentazione irregolare o incompleta il Servizio Sviluppo delle imprese agricole delle filiere agroalimentari formula richiesta di integrazione e regolarizzazione tramite PEC da inviare al richiedente. I documenti richiesti vanno forniti entro il termine perentorio di 15 giorni. La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Qualora, in sede di istruttoria di ammissibilità, vengano ravvisati motivi di esclusione della domanda presentata, alle ditte interessate verrà inviata formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.ed i.

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ammesse a finanziamento, quelle ammesse ma non finanziate e le domande non ammesse.

I suddetti atti sono pubblicati nel BUR, nel portale bandi online della Regione Umbria nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili, viene inviata ai beneficiari la comunicazione di ammissione agli aiuti.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- il CUP, che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili emessi successivamente alla comunicazione di ammissibilità;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo delle spese ammissibili;
- il termine entro il quale il programma di investimenti dovrà essere ultimato.
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo o saldo finale;
- le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata.

La comunicazione di ammissione agli aiuti diventa impegno giuridicamente vincolante, se entro il termine perentorio di 30 gg dal suo ricevimento, il beneficiario non invia motivazioni ostantive all'accoglimento, e/o proposte di revisione.

Ai titolari delle domande inammissibili o ammissibili ma non finanziabili, vengono notificate a mezzo PEC gli atti con le motivazioni di esclusione o riduzione del punteggio e/o della spesa ammessa, con indicate le modalità per proporre ricorso avverso la decisione notificate (presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione).

14.3 Richiesta di riesame

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso, avverso le decisioni assunte nei confronti dei titolari di domande finanziate, ammesse e non finanziate ed inammissibili ai sensi del presente avviso, è ammessa richiesta di riesame da inviare tramite PEC al Servizio regionale che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela. Le istanze saranno esaminate nei 20 giorni successivi al ricevimento. In caso di mancata risposta del servizio regionale la richiesta si intende rigettata. Resta fermo che la richiesta di riesame non sospende né interrompe i termini per la proposizione del ricorso innanzi alle competenti autorità.

15. VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al paragrafo 18.

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data di comunicazione di ammissione agli aiuti.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine, comporta l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui all' allegato A3 del presente Avviso.

17. PROROGHE

Non sono concesse proroghe su richiesta dei singoli beneficiari, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013) di cui al paragrafo che segue. Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le proroghe concesse avranno scadenza, comprensiva del periodo dilatorio di cui all'allegato A3 "Riduzioni e sanzioni", entro o non oltre il **31 marzo 2025**.

18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore previste dall'art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono le seguenti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati destinati all'attività aziendale.

19. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento, anticipo e saldo, devono essere presentate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

Per la modalità di presentazione si rinvia a quanto previsto al Paragrafo 13.2 del presente Avviso.

19.1 Domanda di pagamento anticipo

19.1.1 Termini e modalità di presentazione delle domande

Il beneficiario, entro tre mesi dalla ricezione della concessione del contributo da parte della Regione, deve presentare una domanda di pagamento di anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato, utilizzando la citata procedura informatica sul portale SIAN (www.sian.it).

E' esonerato da tale obbligo il beneficiario che presenta entro lo stesso termine domanda di pagamento del saldo.

19.1.2 Documentazione da allegare alla domanda.

Alla richiesta di anticipo deve essere allegata la seguente documentazione:

- **Copia della polizza fideiussoria assicurativa o bancaria**, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo, accesa a favore dell'Organismo pagatore – AGEA. La scadenza della garanzia è quella prevista nella concessione del contributo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità o sino allo svincolo della stessa da parte dell'Organismo Pagatore AGEA. Le garanzie fideiussorie, scaricabili nel portale SIAN, devono essere stipulate alle condizioni contrattuali riportate nello schema predisposto dall'OP – AGEA e inviate in originale cartaceo al Servizio Sviluppo delle imprese agricole delle filiere agroalimentari, Regione Umbria - Via M. Angeloni 61-06124 Perugia
- **Dichiarazione dei familiari conviventi**, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Allegato A4).

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso, vengono recuperati gli interessi legali maturati sulla parte dell'anticipo pagato eccedente il 50% dell'importo totale liquidabile a saldo.

19.1.3 Istruttoria della domanda

L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito delle seguenti verifiche:

- conferma della validità della fideiussione bancaria/assicurativa da parte del soggetto fideiussore;
- acquisizione della informazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia);
- rispetto della condizione che il beneficiario non sia "destinatario di un ordine di recupero pendente o di averlo estinto", così come previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria da parte dell'Organismo Pagatore AGEA avviene a seguito della liquidazione del saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite a titolo di anticipazione comprensive dei relativi interessi legali.

19.2 Domanda di pagamento di saldo

19.2.1. Termini modalità di presentazione della domanda

Entro la data del termine dei lavori prevista al paragrafo 16 il beneficiario deve richiedere il saldo del contributo del progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre i suddetti termini comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni come da successivo paragrafo 25, salvo eventuali proroghe approvate dal competente Servizio regionale.

19.2.2. Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione tecnico- amministrativa:

- a) relazione tecnica, redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto a specifici ordini e/o collegi professionali di carattere tecnico-agronomico in ordine:
 - alla corretta realizzazione degli investimenti programmati e alla loro rispondenza con le previsioni riportate nel programma degli interventi e nella domanda di sostegno;
 - all'avvenuto conseguimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 9;
 - al permanere delle condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno;
 - alla dimostrazione e conferma dei punteggi indicati nella domanda di sostegno e riconosciuti ammissibili, previsti dai criteri di selezione e assunti con la domanda di sostegno;
- b) tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese preventivate per i beni acquistati;
- c) documenti giustificativi delle spese sostenute unitamente alla copia dei documenti comprovanti l'effettivo avvenuto pagamento delle stesse, redatti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19.2.3 che segue;
- d) estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all'operazione, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo; sono ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di un conto corrente intestato al beneficiario, e inserito nel fascicolo aziendale SIAN;
- e) qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciata dalle ditte emittenti con l'indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura cui si riferiscono;

e, nei casi in cui ricorra l'ipotesi:

- f) documentazione fotografica dimostrativa del rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all'art. 13 e allegato III del Reg. (UE) n.808/2013;

- g) computi metrici consuntivi, con dettaglio di tutte le misure;
- h) layout degli impianti con evidenziati gli investimenti realizzati e i macchinari fissi e fissi per destinazione, con le relative matricole;
- i) documentazione fotografica di tutti gli investimenti mobiliari fissi per destinazione, dalla quale risulti altresì ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto;
- j) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 d.lgs. 159/2011 e ss. mm. ii.) inerente i familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato (Allegato A4);
- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato A6 (impresa in difficoltà) alla data di presentazione della domanda di pagamento;
- l) dichiarazione sul Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle agevolazioni fiscali (Allegato A7);
- m) dichiarazione aiuti in *de minimis* (Allegato A8).

19.2.3. Documenti giustificativi della spesa, modalità di pagamento e gestione dei flussi finanziari da parte dei beneficiari (contabilità separata)

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Bando, le spese per essere ammesse all'aiuto dovranno essere dimostrate attraverso idonei documenti giustificativi e idonee attestazioni del pagamento, che dovrà essere effettuato utilizzando un conto corrente bancario o postale, intestato all'impresa beneficiaria con il quale devono essere gestiti i movimenti finanziari relativi all'investimento di cui al presente bando (pagamenti relativi alle forniture dell'investimento e accredito degli aiuti). Tale conto corrente deve essere validato nel fascicolo aziendale SIAN prima del rilascio della domanda di pagamento del saldo, pena la inammissibilità del pagamento e deve essere dichiarato nella domanda di sostegno e nelle relative domande di pagamento. In caso di variazione del conto corrente quest'ultimo deve essere validato nel fascicolo aziendale SIAN ed essere indicato nelle domande di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute con pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, anche nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

In merito ai documenti giustificativi della spesa, questi dovranno:

- essere intestati inequivocabilmente alla impresa titolare dell'aiuto;
- riportare nella causale il Codice Univoco di Progetto (CUP) inviato al beneficiario con la decisione individuale di concedere il sostegno. Per le fatture emesse in data antecedente alla notifica alla impresa del CUP, deve essere riportata la seguente dicitura: "PSR 2014/2020 – MISURA 4.2.3. – NUMERO UNIVOCO DI DOMANDA";
- riportare il dettaglio dei beni/servizi forniti al fine di rendere individuabile con certezza il nesso con l'intervento finanziato (numero seriale o matricola o numero di telaio della macchina / attrezzatura / impianto).

Il beneficiario, per dimostrare la tracciabilità del pagamento delle spese inerenti alla domanda di sostegno finanziata, utilizza le modalità pagamento di seguito riportate, attestate dai relativi documenti:

- a) Pagamento tramite bonifico. Il beneficiario deve produrre la copia della ricevuta del bonifico, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativi ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nell'attestazione di pagamento deve essere specificata la causale del pagamento nel seguente modo "PSR Umbria 2014-2020- Misura 4.2.3 - fattura n. ___ del ___ Ditta ___ (denominazione ditta fornitrice)".

Qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, andrà prodotta una dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata dalla ditta emittente con l'indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura (Allegato A5).

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio in vigore al momento del pagamento.

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle sopra previste non sono ammissibili.

19.2.4 Istruttoria delle domande

I controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori implicano un controllo della documentazione presentata ed un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare:

- il permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- che gli investimenti siano stati realizzati e siano conformi al progetto approvato;
- l'effettiva efficienza e funzionalità degli investimenti realizzati.

In caso di domande incomplete, il funzionario incaricato richiede l'integrazione della domanda tramite PEC, dando termini coerenti con i tempi del procedimento, compatibilmente con le scadenze finanziarie annuali dei fondi FEASR.

Nel caso d'istruttoria positiva, la check list dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

Nel caso di scostamento tra l'importo richiesto con la domanda di pagamento e l'importo proposto a seguito dell'istruttoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1303/2013⁴.

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo già liquidato quale anticipo, dovrà essere recuperato il contributo erogato in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la check list dovrà concludere con la proposta di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

In questo caso alle ditte interessate verrà inviata formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.ed i.

Nel caso di inammissibilità della domanda di pagamento verranno adottati i relativi atti di decadenza e revoca della domanda di sostegno. Le cause di esclusione verranno notificate tramite PEC al richiedente.

Su tutte le domande di saldo proposte alla liquidazione viene effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al controllo in loco (controllo di secondo livello). Quest'ultimo controllo verrà effettuato da organismo diverso dalla Regione dell'Umbria. Una volta rientrati con esito positivo gli accertamenti del controllo di secondo livello, la domanda verrà inserita in successivi elenchi di liquidazione.

⁴ Se dall'esame della domanda di pagamento si rileva che il contributo richiesto supera l'importo del contributo ammesso a liquidazione di una percentuale superiore al 10% si applica una sanzione sul contributo ammesso a liquidazione pari alla differenza tra questi due importi.

20. AUTORIZZAZIONE ELENCHI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il Dirigente del Servizio Aiuti imprese agricole e agroalimentari approva gli atti che autorizzano il pagamento delle domande liquidabili, provvedendo ad autorizzare gli elenchi di liquidazione e ad inviarli all'Autorità di Gestione, per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA, soggetto responsabile dell'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

A conclusione del procedimento, ai beneficiari viene notificata, tramite PEC a firma dal Responsabile di misura, l'ammissione alla liquidazione. Nella notifica sono riportate:

- tutte le spese ammesse e, se del caso, quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, con le relative motivazioni;
- il richiamo agli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo.

21. IMPEGNI PERIODO VINCOLATIVO

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di sostegno si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli impegni ed in particolare a mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati per 5 anni dalla data con la quale la Regione autorizza l'OP-Agea al pagamento del saldo del sostegno.

Esclusivamente nei casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione alla domanda di sostegno di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di impianti e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dalla data di autorizzazione al pagamento del saldo da parte dell'Autorità di gestione, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla Regione Umbria.

Su richiesta dei beneficiari, la Regione può in casi debitamente motivati autorizzare il cambio beneficiario qualora il subentrante dimostri:

- titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dall'avviso pubblico;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

22. CONTROLLI EX POST

L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, in applicazione dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino la loro attività o la rilocalizzino al di fuori dell'area del programma;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

23. ERRORI SANABILI O PALESI

Ai sensi dell'art. 59 paragrafo 6, dell'art. 62 paragrafo 2 lettera h del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Per richieste di correzione di errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati o di completamento di parti della domanda o degli allegati pervenute oltre il termine di presentazione della domanda di che trattasi, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti. Pertanto, per la correzione di un errore palese, il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri la buona fede e l'evidenza dell'errore.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione o incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

Non sono sanabili gli errori in conseguenza dei quali vengano meno requisiti di ammissibilità agli aiuti di seguito elencati:

- la mancata apposizione della firma del richiedente sul modulo della domanda e sui relativi allegati oltre al mancato inoltro del documento d'identità del firmatario e comunque la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;
- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda e qualsiasi tipo di rettifica o correzione della domanda tendente ad incrementare l'importo richiesto ed i punteggi indicati.

24. REVOCHE E RINUNCE

Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del beneficiario;
- b) per mancata realizzazione del progetto entro i termini stabiliti senza alcuna motivazione o richiesta di proroga;
- c) per violazione delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti dal beneficiario, in applicazione alla normativa vigente.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già riscosse dal beneficiario devono essere restituite dallo stesso all'organismo pagatore.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, nel caso di mancato mantenimento degli impegni per cause di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n.1306/2013 per come richiamate dal Reg. (UE) n.1305/2013 e ulteriormente specificate dal Reg. delegato (UE) n.640/2014, elencate nel precedente paragrafo 18.

I casi di forza maggiore, le circostanze eccezionali e la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

25. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'allegato A alla DGR 692/2020 contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, al Reg. (UE) n.640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale) in vigore dal 05/05/2020.

Ai sensi dell'articolo 71 (1), secondo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, se il termine temporale del mancato rispetto degli impegni non è oggettivamente verificabile viene recuperato l'intero ammontare del contributo accordato.

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni della sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.3, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'allegato A3 al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano di cui al precedente paragrafo 18. In ogni caso il progetto realizzato deve rispettare le finalità generali della Misura e garantire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda.

26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dettagliati nel Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2, modificato dal Reg. (UE) n. 669/2013.

Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla tipologia d'intervento, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Documento "Obblighi in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR" - Rev. 1, approvato dal Comitato di sorveglianza il 2 luglio 2020, consultabile al link: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/piano-di-comunicazione-psr-2014-2020>

27. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196//2003, Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'informativa sul trattamento dati personali di cui all'allegato A9 delle presenti disposizioni attuative.

28. INFORMAZIONI E PROCEDIMENTI

Come previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m e i., la comunicazione di avvio del procedimento e le disposizioni previste dagli articoli 2 (9-bis), 2 bis e 8 (2) della stessa legge sono individuati e pubblicati al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/semplificazione->

amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi?azione=reset (codice procedimento 448702).

L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Regione Umbria.

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del dirigente della Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

La struttura responsabile dell'istruttoria è la Sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali. I soggetti interessati potranno inviare richieste e chiarimenti per posta elettronica all'indirizzo email del responsabile della Sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, saranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura04>.